

Università degli Studi Roma Tre

L'unità del diritto


Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

LIBERTÀ RELIGIOSA, DIRITTI UMANI, GLOBALIZZAZIONE

Senato della Repubblica – 5 maggio 2016

Coordinatori: GIULIANO AMATO e CARLO CARDIA

Prefazione di GIORGIO NAPOLITANO



RomaTre-Press
2017

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

L'unità del diritto

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

3

LIBERTÀ RELIGIOSA, DIRITTI UMANI,
GLOBALIZZAZIONE

Senato della Repubblica – 5 maggio 2016
Coordinatori: GIULIANO AMATO e CARLO CARDIA

Prefazione di GIORGIO NAPOLITANO



Roma TrE-Press

2017

La Collana *L'unità del diritto* è stata varata su iniziativa dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma *TrE-Press*, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

Comitato scientifico della Collana:

Paolo Alvazzi Del Frate, Paolo Benvenuti, Bruno Bises, Mario Bussoletti, Giovanni Cabras, Giandonato Caggiano, Enzo Cardi, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Renato Clarizia, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Giorgio Costantino, Antonietta Di Blase, Carlo Fantappiè, Lorenzo Fascione, Ernesto Felli, Sabino Fortunato, Aurelio Gentili, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Vincenzo Mannino, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Claudia Morviducci, Giulio Napolitano, Giampiero Proia, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Giovanni Serges, Giuseppe Tinelli, Luisa Torchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Coordinamento editoriale:

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Editing e impaginazione:

Alessandro Agostini

Edizioni: Roma TrE-Press ©

Roma, marzo 2017

ISBN: 978-88-94885-11-8

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



Immagine di copertina: Joan Miró, *Costellazioni: Risveglio all'alba*, 1941 (part.)

Indice

PREFAZIONE – GIORGIO NAPOLITANO

SEZIONE PRIMA SALUTI E RELAZIONI

PIETRO GRASSO, <i>Saluti e apertura Convegno</i>	13
CARLO CARDIA, <i>La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani</i>	17
GIULIANO AMATO, <i>La libertà religiosa nell'attuale scenario internazionale</i>	35

SEZIONE SECONDA TAVOLA ROTONDA *Le nuove dimensioni della libertà religiosa* (Moderatore Carlo Cardia)

INTERVENTI

PAOLO GENTILONI - Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale <i>Libertà religiosa e politica estera italiana</i>	43
S. Em. Rev.ma Cardinale GIUSEPPE BETORI - Arcivescovo di Firenze <i>Magistero della Chiesa e libertà religiosa: evoluzione e impegno attuale</i>	49
GIUSEPPE TESAURO - Presidente Emerito della Corte Costituzionale <i>Corte costituzionale e libertà religiosa</i>	55
ALBERTO MELLONI - Segretario della Fondazione per le scienze religiose <i>Appunti sulla libertà religiosa</i>	61

SEZIONE TERZA CONCLUSIONI

S. Em. Rev.ma Cardinale PIERO PAROLIN - Segretario di Stato di Sua Santità <i>Il dialogo interreligioso come base di una prospettiva di pace</i>	75
---	----

APPENDICE
DOCUMENTAZIONE SULLE VIOLAZIONI
DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

PARTE PRIMA

Parlamento tedesco, XVIII legislatura. Rapporto del Governo federale sulla situazione mondiale della libertà di religione e di visione filosofica del mondo. (9 giugno 2016). Selezione e traduzione italiana a cura di Stefano Testa Bappenheim 97

PARTE SECONDA

Rapporto annuale dell’Aiuto alla Chiesa che soffre (2014), e di Amnesty International (2015-2016). Selezione a cura di David Durisotto 123

PARTE TERZA

Rapporto del Dipartimento di Stato USA sulla libertà religiosa per il 2015. Selezione a cura di Stefano Testa Bappenheim 183

Documentazione sulle violazioni della libertà religiosa nel mondo

La documentazione che si allega, i cui contenuti fanno da sfondo ad alcune relazioni e interventi del Convegno, è strutturata in tre parti.

Nella prima si pubblicano ampie parti del Documento presentato al Parlamento tedesco dal Governo Federale nel 2016, che si sofferma sulle diverse tipologie di violazione della libertà religiosa, e libertà di credenza, in diverse parti del mondo. Esso ha una impostazione prevalentemente normativa e offre un quadro decisamente grave e avvilente se si confrontano gli spazi che la libertà religiosa ha in alcuni ordinamenti nazionali e l'ampiezza delle garanzie offerte dalle Carte Internazionali dei diritti umani. Nel Convegno si è sottolineata l'importanza che avrebbe una specifica Convenzione internazionale sulla libertà religiosa, che potrebbe fungere anche da strumento di controllo e di intervento a favore della libertà religiosa all'interno dei singoli Paesi.

Nella seconda parte, la documentazione riguarda alcuni specifici Paesi, nei quali si sono di fatto realizzate e si realizzano tuttora vere e proprie persecuzioni nei confronti di confessioni religiose, gruppi etnici, categorie di persone (sovente, donne e giovani). La documentazione, che testimonia di violenze e atrocità di cui si era persa memoria, è tratta dai Rapporti annuali dell'Aiuto alla Chiesa che soffre, e di Amnesty International, che inquadrano la tematica della libertà religiosa nel più ampio panorama dei diritti umani.

La terza parte dell'Appendice contiene un estratto del Rapporto del Dipartimento di Stato USA del 2016. Come altri Rapporti già citati, esso si sofferma su alcuni Paesi nei quali le violazioni dei diritti umani e della libertà religiosa ha subito negli ultimi anni una *escalation* che appare senza fine, e descrive alcune situazioni di sistematiche violazioni della libertà religiosa che hanno colpito, e colpiscono, Chiese, confessioni religiose, credenti e non credenti in ragione della loro fede o opinione.

PARTE PRIMA

Parlamento tedesco, XVIII legislatura

RAPPORTO DEL GOVERNO FEDERALE SULLA SITUAZIONE MONDIALE DELLA LIBERTÀ DI RELIGIONE E DI VISIONE FILOSOFICA DEL MONDO

(9 giugno 2016)

Capitolo 3: Tipologie di violazioni dei diritti umani relativamente alla libertà di religione e di visione del mondo da parte di agenti statali o non statali.

Normative nazionali sulla libertà religiosa positiva e negativa, e sulla libertà di visione del mondo

Il diritto alla libertà religiosa e di visione del mondo, contenuto nell'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, prevede il diritto d'avere una religione od una visione del mondo, di praticarla in privato od in pubblico, da solo o con altri (libertà religiosa positiva), come pure sia di non averne nessuna, sia di non essere obbligato a palesare le proprie opinioni al riguardo (libertà religiosa negativa).

Lo Stato, quindi, è tenuto ad una neutralità religiosa e di visione del mondo, per favorire rapporti senza discriminazioni, aperti ed inclusivi, basati su pluralismo religioso e di visione del mondo.

L'art. 27 del Patto internazionale di cui sopra assicura espressamente alle minoranze religiose il diritto a manifestare e praticare la propria religione, e difatti la maggior parte delle Costituzioni mondiali garantisce il diritto di libertà religiosa, benché in differenti forme e con formulazioni in parte contrastanti con altre norme costituzionali o di singole leggi; in molti ordinamenti giuridici, inoltre, sussiste una tensione fra le Costituzioni improntate alle convenzioni internazionali e singole leggi.

Laddove gli Stati nelle proprie Costituzioni avessero al contempo definito un diritto religioso come una, o l'unica, fonte del diritto, la libertà religiosa nella maggior parte dei casi costituzionalmente garantita viene molto relativizzata.

Molti Stati qualificano una religione come religione di Stato, o 'religione ufficiale', o mettono in risalto come particolarmente rilevanti una o più religioni.

La proporzione giuridica e pratica di tali preferenze è molto varia e differenziata: va dalla compenetrazione della vita sociale e statale da parte della religione preferita, mediante privilegi finanziari ed istituzionali a favore d'una data comunità religiosa, fino al divieto od all'esclusione di altre religioni, o del diritto di non appartenere a nessuna religione.

Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, nel suo General Comment n. 22 del 1993, nn. 9 e 10, ha precisato, relativamente all'art. 18 del Patto succitato, che i privilegi di diritto o di fatto a favore d'una religione non possono portare alla discriminazione dei credenti in altre religioni o dei non credenti; sicché sottopone gli Stati che prevedano una religione di Stato o specifici privilegi per qualche religione (una o più), ad un maggiore onere della prova per accertare che non vi siano disegualianze tali da causare discriminazioni a danno degli appartenenti ad altre religioni o visioni del mondo.

Spesso, però, né la situazione di diritto né quella di fatto soddisfano tale onere:

così 23 (su 45) Stati con popolazione a maggioranza musulmana hanno Costituzioni che definiscono l'Islam come religione di Stato (in alcuni casi anche specificandone una scuola precisa), e 18 annoverano il diritto islamico come una, o la sola, fonte della legislazione.

In alcuni Stati, poi, da queste premesse deriva una limitazione per le religioni che in quello Stato possano venir riconosciute: in Arabia Saudita, infatti, non vi sono altre religioni riconosciute al di fuori dell'Islam, ed anche Cristianesimo ed Ebraismo non possono venir praticate in pubblico; in Iran la Costituzione riconosce Zoroastriani, Cristiani ed Ebrei come minoranze religiose, quantunque la loro pratica religiosa sia in parte limitata, e, in particolare, i Bahá'í vengano fatti sistematicamente oggetto di discriminazioni statali. Nella maggioranza degli Stati aventi l'Islam come religione di Stato e/o fonte del diritto, comunque, è garantita nelle Costituzioni la libertà religiosa, o stabilito il principio d'eguaglianza dei cittadini a prescindere dall'appartenenza religiosa (*ad ex.* Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Tunisia).

Le limitazioni esistenti, soprattutto relativamente alla libertà religiosa negativa, ancorché presenti nella maggior parte di questi Stati, di solito non si trovano nella Costituzione, bensì in specifiche norme particolari, in particolare nel diritto penale: ciò accade, ad esempio, in Pakistan per la comunità religiosa 'Ahmadiyya Muslim Jamaat', cui è sì accordato per

legge lo *status* di minoranza religiosa, ma ai cui membri è al contempo vietato di definirsi Musulmani o di comportarsi come tali (artt. 298/B e 298/C del Codice penale pakistano).

Con poche eccezioni, dunque, nella maggior parte di questi Stati troviamo che le religioni monoteiste del Libro sono riconosciute di fatto o di diritto, quantunque la loro pratica religiosa possa essere di fatto limitata.

Altri gruppi religiosi non possono proprio, invece, praticare pubblicamente la propria religione, come *ad ex.* in molti Stati del Vicino e del Medio Oriente accade per i lavoratori stranieri buddhisti, induisti e sikh.

Anche il Buddhismo in alcuni Paesi è religione di Stato, come in Cambogia, ed al contempo viene garantita la libertà religiosa.

In Sri Lanka ed in Myanmar il Buddhismo ha una posizione di rilievo, ed in Myanmar, accanto a Cristianesimo, Islam, Induismo ed Animismo vengono riconosciute anche le religioni esistenti nel Paese al momento dell'entrata in vigore della Costituzione.

Nessuna protezione contro le discriminazioni è prevista per quelle comunità religiose i cui membri non appartengano ad una delle 135 etnie del Paese riconosciute dalla Legge sulla cittadinanza del 1982, e ciò riguarda soprattutto i Musulmani nello Stato di Rakhine (Myanmar).

Come in numerosi altri Stati (Malesia, Bosnia-Erzegovina, Pakistan *ad ex.*), in Myanmar le dimensioni identitarie etnica e religiosa si sovrappongono, e portano a forme di esclusione delle minoranze etnico-religiose.

Stati con comunità cristiane di maggioranza hanno in prevalenza rinunciato ad una religione di Stato, garantendo nelle loro Costituzioni la libertà religiosa e l'eguaglianza a prescindere dall'appartenenza religiosa; talvolta, però, emergono privilegi per una religione, come *ad ex.* nello Zambia, che nel Preambolo della propria Costituzione si definisce 'nazione cristiana', od in Perù, dove la Costituzione riconosce "la Chiesa cattolica come elemento importante nella formazione storica, culturale e morale del Perù", o, ancora, in Argentina, la cui Costituzione dice che "il Governo federale sostiene la religione cattolica apostolica romana".

Nel Regno Unito la Church of England è Chiesa di Stato, di cui il Monarca è capo supremo, ed essa ha 26 seggi garantiti nella House of Lords.

La Costituzione greca definisce il Cristianesimo Ortodosso come 'religione dominante', in Serbia la legge sulle Chiese e le Comunità religiose riconosce sette Comunità religiose 'tradizionali', e fra queste in particolare la Chiesa Serbo-ortodossa ha una posizione di privilegio – fino agli stipendi dei sacerdoti sovvenzionati dallo Stato –, cosicché si può sostanzialmente parlare di Chiesa di Stato.

Molti Paesi latinoamericani hanno abbandonato la definizione di Chiesa

di Stato riferita alla Chiesa cattolica, a seguito dei processi di decolonizzazione e dell'influenza della Teologia della Liberazione (*ad ex.* Messico, Bolivia, Ecuador e Brasile), ed i movimenti evangelico-protestanti vi trovano grande successo.

Altre Costituzioni contengono una dichiarazione di visione del mondo improntata al laicismo, alla separazione fra Chiesa e Stato od alla neutralità dello Stato, dalle attuazioni pratiche differenti, come mostrano gli esempi della Francia e della Turchia, le cui Costituzioni obbligano lo Stato ad una linea laico-secolare.

Mentre, però, la Francia cerca di attuare con energia il laicismo religioso, la Turchia promuove l'Islam con un istituto culturale di Stato.

L'attuale Governo turco, inoltre, persegue con diverse politiche sociali e culturali l'obiettivo di radicare maggiormente nella società l'Islam come religione dominante del Paese.

Anche in Germania il GG obbliga lo Stato alla neutralità religiosa (artt. 4 comma 1, art. 3 comma 3 sottocomma 1, art. 33 comma 3, art. 140 in correlazione con gli artt. 136 commi 1 e 4, e 137 comma 1 della WRV): ciò vieta l'introduzione di Chiese di Stato sotto qualsiasi forma giuridica, e proibisce di privilegiare determinate confessioni religiose, come pure di discriminare chi avesse altre fedi.

La Neutralità, però, non va vista nel senso d'una netta separazione fra Chiesa e Stato, ma è invece un atteggiamento aperto d'ampio respiro che favorisce la libertà religiosa per tutte le fedi allo stesso modo.

Altri Stati si trovano al riguardo in situazioni di palese incostituzionalità: in Bangladesh, *ad ex.*, la Secolarizzazione è uno dei 4 Principi Fondamentali dello Stato, definiti in Costituzione, ma dal 1988 l'Islam è religione di Stato, e sono tuttora in corso discussioni su come possano essere costituzionalmente compatibili il principio di Secolarizzazione ed una religione di Stato.

La stessa cosa accade in Nepal: l'art. 4 della nuova Costituzione del 2015 prescrive la Secolarità del Paese, che però viene definita come segue: "For the purpose of this article, 'secular' means protection of religion and culture being practiced since ancient times and religious and cultural freedom".

L'insolita definizione del concetto di 'secolare' è stata, dietro pressione induista, così formulata: la protezione delle religioni 'tradizionali' si riferisce al Buddismo ed all'Induismo, religioni praticate in Nepal da millenni, mentre le altre religioni vengono ricomprese nella seconda parte della frase.

Anche le Costituzioni del contesto russo contengono spesso un principio di separazione fra Stato e Chiesa, ma, al contempo, alcune religioni vengono privilegiate o viene limitata la pratica religiosa per le minoranze: la Costituzione russa stabilisce la separazione fra Chiesa e Stato, quantunque

il Preambolo della Legge Federale sulla libertà religiosa e sulle comunità religiose, del 1997, sottolinei il ruolo dell'Ortodossia nella storia e nella cultura russe, e la Chiesa russo-ortodossa stessa si veda come Chiesa di Stato.

In Armenia la legge sulla libertà religiosa prevede la separazione fra Chiesa e Stato, ma, di fatto, la Chiesa armeno-ortodossa gode di privilegi che non vengono concessi alle altre confessioni religiose (permessi per l'apertura di scuole, pubblicazione di manuali di storia ecclesiastica, esenzioni tributarie, esonero dei chierici dal servizio militare, costruzione di chiese).

La Costituzione della Georgia prevede la libertà religiosa e la separazione fra Stato e Chiesa, e la sola religione riconosciuta come tale nella Costituzione è la Chiesa Apostolica georgiano-ortodossa, che viene privilegiata in ragione del proprio contributo alla storia ed all'indipendenza del Paese (esenzioni tributarie, immunità dei Patriarchi, ruolo di consiglieri ufficiali per il Governo).

Disposizioni comparabili vi sono in Kazakistan ed in Kighizistan, dove – nonostante il carattere laico dello Stato – le due religioni 'tradizionali' dell'Islam (sunnita) e della Chiesa russo-ortodossa godono d'un rango particolare.

In tutti gli Stati sinora citati i fedeli di altre religioni subiscono parziali limitazioni alla pratica della propria fede, in particolare i fedeli delle c.d. 'nuove religioni'.

Nell'ordinamento giuridico di altri Stati troviamo inserito l'ateismo od una specifica ideologia: ciò accadeva in parte nei Paesi del blocco comunista, ed è oggi ancora il caso della Repubblica Popolare Cinese, della Repubblica Democratica Popolare della Corea (Corea del Nord) e del Vietnam.

La determinazione statale per il modello della libertà religiosa negativa contiene in tutti questi Paesi notevoli limitazioni per la pratica d'una religione.

L'ideologia statale cinese è atea, la Costituzione garantisce la libertà religiosa e la libertà d'una 'normale' pratica religiosa, che non può tuttavia mettere in pericolo l'unità del Paese o l'ordine pubblico, e che dev'essere assolutamente indipendente da influssi stranieri; vi sono cinque religioni ufficialmente riconosciute: Protestantismo, Cattolicesimo, Islam, Buddismo e Taoismo.

Nella Repubblica Democratica Popolare della Corea (Corea del Nord) come ideologia di Stato v'è il culto della persona per Kim-Il Sung e Kim-Jong Il, integrato con le idee di 'Juche' (autonomia) e di 'Songun' (rango superiore dei militari); la libertà della pratica religiosa è prevista nella Costituzione, con la limitazione ch'essa non possa servire come pretesto per permettere l'ingresso di forze straniere o per mettere in pericolo l'ordine sociale e statale.

Negli Stati federali il riconoscimento sul piano nazionale del dovere di garantire libertà religiosa e di visione del mondo dovrebbe essere efficace nell'insieme complessivo dello Stato, ma di fatto non è sempre così: la Costituzione dell'Indonesia riconosce la libertà religiosa, ma, mentre a livello statale centrale le religioni riconosciute (Islam, Protestantesimo, Cattolicesimo, Induismo, Buddhismo e Confucianesimo) vengono formalmente trattate allo stesso modo, la Provincia autonoma di Aceh ha, invece, promulgato un diritto penale basato su una propria interpretazione del diritto penale islamico.

L'India si definisce nel Preambolo della Costituzione uno Stato secolare, e garantisce la libertà religiosa, e tuttavia in sei Stati della Federazione vi sono leggi anti-conversione.

Limitazioni alla possibilità di cambiare religione

Il diritto di cambiare religione (conversione) ed il diritto di abbandonare una confessione religiosa sono parti essenziali della libertà religiosa e di visione del mondo.

[...]

Nella maggior parte degli Stati il cambiamento di fede religiosa non crea nessun problema fra cittadino e Stato; in alcuni Stati, invece, i convertiti vengono bollati come 'apostati' o 'blasfemi', e vanno incontro a sanzioni penali, ostracismo sociale e sistematiche discriminazioni – e persino, in alcuni Stati, alla pena di morte.

Anche l'attività missionaria in molti Stati è soggetta a pene pecuniarie o detentive, od a sanzioni amministrative.

[...]

Sanzioni penali

Alcuni Stati con popolazione a maggioranza musulmana prevedono pene draconiane per la pubblica apostasia dall'Islam, come avviene di norma, anche se non sempre, nel caso di una conversione (pena di morte *ad ex.* in Afghanistan, Brunei, Iran, Yemen, Maldive, Mauritania, Arabia Saudita, Sudan, Emirati Arabi Uniti); se, però, l'interessato rinnegasse la propria pubblica apostasia dall'Islam, la sanzione penale potrà venir annullata o comunque ridotta (così in Afghanistan, Brunei, Yemen, Mauritania, Sudan).

Va anche ricordato, comunque, il fatto che in alcuni degli Stati citati

da anni non vi siano più condanne per apostasia (come negli Emirati Arabi Uniti).

Dove fosse stata pronunciata una condanna a morte, poi, la sua esecuzione viene di regola evitata, però il procedimento è sempre molto pesante ed invasivo per la persona interessata ed i suoi familiari ed amici: si va dall'obbligo d'immediato espatrio alla dichiarazione di 'infermità psichica'.

Sui convertiti e la loro cerchia più stretta viene esercitata un'immensa pressione, ed inoltre le sanzioni per blasfemia, *ad ex.* contro i convertiti o gli apostati, vengono continuamente prese come motivo o pretesto per violenze di massa o minacce di morte, come avviene in Pakistan, dove la sanzione per la blasfemia arriva fino alla pena di morte (art. 295/c del codice penale pakistano).

Fondamento per questa situazione, negli Stati in cui il diritto islamico sia fonte del diritto statale, è il fatto che l'interpretazione del diritto islamico dominante *in loco* non prevede la possibilità d'abbandonare l'Islam. La propaganda a favore dell'Islam, al contrario, è sempre presente, ed anzi viene favorita ed attivamente praticata. In molti Paesi, al più tardi a partire dai movimenti d'indipendenza, l'identità nazionale e quella religiosa vengono viste come un tutt'uno, ed un abbandono dell'Islam è visto come un pericolo per l'identità nazionale.

Degno di nota in questo contesto è il dibattito ch'ebbe luogo nel 1948, nel corso dei lavori per la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: l'Arabia Saudita, a causa del suo rifiuto di riconoscere il diritto a cambiare religione, si astenne dal voto finale del testo della Dichiarazione.

In esso vi furono appelli al vero senso dell'Islam da entrambe le parti del dibattito, cioè anche da parte dei favorevoli a questo diritto: l'allora Ministro degli Esteri del Pakistan, Zafrullah Khan (appartenente alla comunità religiosa 'Ahmadiyya Muslim Jamaat', che oggi in Pakistan è oggetto di discriminazioni legali) si espresse contro la posizione saudita, dicendo che l'Islam è stato fin dall'inizio una 'religione missionaria', quindi dal punto di vista islamico doveva essere previsto il diritto di cambiare religione.

Anche oggi nella teologia islamica, come in alcuni Stati islamici, il diritto alla conversione viene visto come in accordo con la dottrina del Corano: così in Indonesia, il Paese al mondo con la più grande popolazione islamica, lo Stato riconosce il diritto di cambiare religione, benché solo nell'ambito di quelle riconosciute dallo Stato.

Anche al di fuori delle società a maggioranza islamica, però, la conversione è giuridicamente sanzionata: in India in sei Stati federali vi sono leggi contro la conversione (Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh ed Orissa): esse puniscono il cambiamento di religione che

sia dovuto a costrizione, inganno e/o simulazione, e la sanzione va da una pena pecuniaria fino alla reclusione (da uno a quattro anni). Queste leggi riguardano soprattutto gli appartenenti alle caste più basse, ed i paria (benché incostituzionale, ex art. 17 Cost. indiana, il fenomeno dei paria è ancora una realtà sociale in India), che mediante l'abbandono dell'Induismo cercano una via di fuga dalle perduranti discriminazioni.

In due Stati (Gujarat e Chhattisgarh) per il cambiamento di religione deve prima venir chiesto un permesso all'amministrazione locale, in altri quattro il cambiamento deve venir comunicato dopo. Le leggi sono oggetto di notevoli critiche da parte della società civile indiana, soprattutto da parte dei gruppi cristiani, che vedono limitata la propria libertà d'attività missionaria peraltro garantita dalla Costituzione.

In Myanmar, poi, le modalità per il cambiamento di religione sono state modificate nell'estate 2015, con la nuova legge sulla libertà religiosa: le conversioni sono possibili, però è ora necessaria una comunicazione agli uffici di registrazione appositamente creati, ed il convertito deve esporre personalmente le ragioni della sua conversione e provare la serietà delle sue nuove convinzioni religiose.

Dove l'abbandono della religione dominante è punito per legge, poi, di norma è anche vietato il proselitismo a favore d'altre religioni: un tale divieto, nell'ottica dell'art. 18 comma 3 del Patto per i diritti civili, è di per sé ammissibile, benché solo in alcuni casi (divieto d'usare la costrizione, o d'appropriare di stati di necessità). Molti Stati basano i divieti legislativi all'attività di proselitismo, però, sulla 'protezione delle religioni tradizionali', o sulla 'protezione contro le manipolazioni straniere', etc., e questa fattispecie non è conforme con l'art. 18 comma 3 del Patto delle Nazioni Unite.

Queste norme di divieto, inoltre, sono spesso formulate in modo indistinto, ciò che porta all'incertezza giuridica ed apre ad ogni Stato un enorme spazio di manovra per colpire con sanzioni le forme indesiderate di propaganda religiosa.

In Mauritania, *ad ex.*, l'attività missionaria è punita con la reclusione da 5 a 12 anni; di fatto, le persone che vengono sospettate di fare attività missionaria vengono espulse dal Paese.

Anche in altri Paesi nei quali pur non sia vietato cambiare religione, però, l'attività missionaria può essere proibita: in Giordania, *ad ex.*, il Codice penale punisce le attività missionarie su base confessionale che promuovano disordini o mettano in pericolo l'unità nazionale; in Algeria v'è una specifica legge contro le attività missionarie non musulmane, del 20 marzo 2006; in Indonesia è vietata dal 2008 l'attività missionaria della 'Ahmadiyya Muslim Jamaat', che, ove egualmente compiuta, è punita con

la reclusione fino a 5 anni; in Corea del Nord, poi, l'attività missionaria può essere punita con periodi di reclusione molto lunghi.

Anche le Repubbliche ex sovietiche rendono difficile l'attività missionaria: in Armenia ed in Uzbekistan il 'proselitismo' è vietato per legge, senza eccezioni; nel Tagikistan l'attività missionaria compiuta senza preventiva autorizzazione da gruppi stranieri può venir punita con una pena pecuniaria: ciò riguarda alcune Chiese libere protestanti ed i Testimoni di Geova.

In Azerbaigian l'attività missionaria è sostanzialmente permessa su base costituzionale, ma dal 1996 non può essere svolta da stranieri; in Bielorussia i Testimoni di Geova continuano a veder punita la loro attività missionaria con pene pecuniarie ed arresti, mentre in Russia sono penalmente condannati per 'attività estremiste' a sanzioni pecuniarie ed alla reclusione.

L'art. 26 comma 3 della nuova Costituzione nepalese prevede un divieto all'attività missionaria, anche se le sue violazioni fino ad ora non sono state perseguite.

In India piccoli gruppi nazionalisti indu accusano le Chiese cristiane e le Organizzazioni islamiche, senza distinguere fra attività missionaria vera e propria, attività socio-caritatevole ed attività formativo-scolastica; questi gruppi chiedono l'introduzione per legge d'un divieto di conversione, a favore del quale v'è già effettivamente una proposta di legge da tempo in discussione in Parlamento, non ancora approvata.

Un ruolo è qui giocato anche dal fatto che l'Induismo stesso non è una religione missionaria, quindi le attività missionarie vengono viste tutte come elementi estranei e come retaggio del passato coloniale.

Proprio negli ultimi due Paesi citati vi sono esempi di quanto aggressivamente venga trattata l'attività missionaria (qui: missioni cristiane), con misure che eventualmente possono violare anche le linee di condotta etica delle missioni cristiane: in occasione del terremoto in Nepal del 2015 organizzazioni cristiane d'assistenza inviarono beni di prima necessità, in parte uniti a Bibbie, cosa che da parte di molti Nepalesi venne accolta con grande disagio (i beni di prima necessità in alcuni casi furono anche rifiutati e rimandati indietro, se fra di essi erano state trovate delle Bibbie).

L'azione di diffusione delle Bibbie fu interrotta dal Ministero degli Interni, ma non fu avviato un processo penale per violazione del divieto d'attività missionaria.

In India vi sono Chiese cristiane ed organizzazioni che svolgono attività socialmente riconosciute dallo Stato, *ad ex.* nel settore della formazione od in quello della sanità; proprio negli Stati federali del nord con una percentuale relativamente alta di Cristiani l'attività missionaria di organizzazioni evangeliche è stata trovata troppo aggressiva ed ha portato a tensioni.

Limitazioni amministrative

In alcuni Paesi il passaggio dall'Islam ad altre religioni non dev'essere registrato amministrativamente (*ad ex.* in Egitto, Giordania, Marocco): in alcuni casi non viene rilasciato un nuovo documento d'identità, ovvero nei documenti d'identità si continua a risultare come musulmani; i bambini di genitori convertiti continueranno a scuola ad essere trattati come musulmani (ossia soggetti alla partecipazione obbligatoria alle lezioni ed agli esami di religione islamica); i convertiti continuano ad essere soggetti alle prescrizioni del Ramadan, *etc.*

In altri Paesi, come il Kazakistan ed il Kirghizistan, i rappresentanti di comunità religiose che vogliano esercitare in pubblico attività religiose debbono farsi registrare come missionari, ed i missionari stranieri possono entrare solo con un visto specifico.

I Testimoni di Geova sono stati varie volte citati in giudizio per 'attività missionaria illegale'.

Anche nella Repubblica popolare cinese ed in Turkmenistan l'attività missionaria è stata resa più difficile per via indiretta, mediante una stretta sui visti, che dal 2014 ha bloccato i missionari stranieri.

In Vietnam gli stranieri e le istituzioni straniere non possono svolgere nessuna attività missionaria o religiosa, almeno finché non abbiano un'espressa autorizzazione al riguardo; le persone interessate hanno bisogno di un 'visto per missionari'.

La prassi dei visti viene spesso utilizzata a questo scopo – così *ad ex.* il rifiuto di visti d'ingresso per sacerdoti e suore cattolici in Algeria.

Scopo del controllo statale delle minoranze religiose in Iran è soprattutto ostacolare l'attività missionaria fra gli Sciiti iraniani, ed all'uopo vengono applicate limitazioni: *ad ex.* la partecipazione di Musulmani iraniani a funzioni religiose cristiane è vietata, l'ingresso nelle comunità è tenuto sotto controllo, l'utilizzo del persiano come lingua delle liturgie è vietato alle minoranze religiose.

Vi sono addirittura ancora tre comunità protestanti di lingua persiana (la Chiesa Evangelica d'Iran, le Assemblee di Dio e gli Anglicani) la cui presenza risale a ben prima della Rivoluzione khomeinista, ma anch'esse sono state egualmente obbligate ad abbandonare il persiano come lingua liturgica.

Anche qui ci sono però misure che dovrebbero impedire l'accettazione di nuovi membri, come *ad ex.* l'ordine di presentare la lista dei membri.

In Indonesia il cambiamento di religione, purché nell'ambito delle sei riconosciute dallo Stato, è sostanzialmente possibile ed è anche praticato (*ad ex.* per rendere possibile il matrimonio fra appartenenti a comunità

religiose differenti). L'abbandono di una confessione religiosa senza il contemporaneo ingresso in un'altra, tuttavia, è possibile solo a certe condizioni.

Una registrazione come atei è parimenti possibile (lo spazio dopo la voce 'religione' nei documenti d'identità viene lasciato vuoto), ma nella prassi ciò avviene raramente, poiché comporta difficoltà nell'assunzione di determinati incarichi statali, come pure nel matrimonio.

In Nigeria, inoltre, nei dodici Stati federali settentrionali la libertà religiosa dei non Musulmani viene nella prassi limitata dal fatto che molte disposizioni amministrative vengano imposte a tutti senza riguardo per la religione personale (come *ad ex.* il divieto di classi miste a scuola, la separazione per sesso nei mezzi di trasporto pubblici, il divieto di vendita d'alcolici e della costruzione di nuove chiese).

Sanzioni nel diritto di famiglia e delle successioni

In una serie di Stati a maggioranza musulmana i convertiti vanno incontro anche a sanzioni sul piano del diritto civile.

Poiché in molti di questi Paesi una musulmana può sposarsi solo con un musulmano, la conversione d'un marito musulmano ad un'altra religione comporta automaticamente lo scioglimento del matrimonio (Egitto, Giordania) e la perdita del diritto di successione.

Parallelamente, la moglie musulmana che si convertisse pubblicamente ad un'altra religione perderebbe la potestà sui suoi figli minorenni.

In Libano la libertà di cambiare religione è prevista per legge, e c'è anche la possibilità di cancellare l'appartenenza religiosa sui registri di stato civile, cosa che però di norma viene utilizzata poco e resta controversa. Come in altri Stati multiconfessionali della regione, infatti, il diritto della persona e di famiglia libanese segue la prassi giuridica dell'Impero ottomano, che s'uniformava alle normative di ciascuna confessione religiosa. Nei casi di persone atee, invece, vengono utilizzate le norme dell'ultima religione di appartenenza, ignorando il passaggio all'ateismo.

Svantaggi ed ostracismo sociale

Anche nei Paesi in cui l'apostasia ed il cambiamento di fede religiosa non siano sanzionati per legge, tuttavia, permangono spesso svantaggi e diffidenza verso i convertiti e/o gli atei, ed essi si vedono come socialmente stigmatizzati fino a ricevere minacce di morte.

In Bangladesh, infatti, dopo l'omicidio di alcuni bloggers critici verso le religioni, nel 2015, era opinione comune che queste morti fossero legate

ad una condotta di vita atea.

In particolare, poi, nelle zone rurali i convertiti vengono espulsi dalla comunità del paese: ciò è vero anche per il Kirghizistan, nelle cui zone rurali accade, *ad ex.* nel caso del funerale d'un familiare di cristiani, che gli imam facciano discorsi infuocati al riguardo, che di norma vengono ignorati dai locali uffici statali.

Nel nord musulmano della Nigeria continuano ad esservi relazioni e rapporti tali per cui i presunti apostati vengono bastonati dai membri della loro stessa comunità, e talvolta anche uccisi.

Conversione ed attività missionaria in Turchia non sono sanzionate penalmente, ma, dal punto di vista sociale, i convertiti hanno una posizione molto difficile: essi, soprattutto in ambiti tradizionalisti, patiscono l'esclusione dalla loro famiglia e subiscono un programmato ostracismo dalla loro cerchia d'amici, venendo trattati come traditori dell'Islam e, quindi, in parte anche dell'identità turca.

Limitazioni all'esercizio pubblico della religione

[...]

Molti Stati nel proprio ordinamento giuridico attribuiscono privilegi ad una o più religioni, che riconoscono come 'religioni di Stato' o come 'religioni tradizionali', ed alcuni riconoscono determinate religioni nella stessa Costituzione.

Ciò coincide talvolta, ma non sempre, con la domanda di riconoscimento o registrazione per via amministrativa.

Certo qui si pone anche la questione del significato del concetto stesso di 'riconoscimento d'una religione', considerando che il diritto alla libertà religiosa è un diritto individuale che non ha bisogno di nessun riconoscimento, ma in realtà il riconoscimento di una o più religioni dall'ordinamento giuridico di uno Stato coincide spesso con una limitazione della libertà religiosa per gli appartenenti ad altre confessioni religiose o per gli atei.

Con eccezione dell'Arabia Saudita, in pratica tutti gli ordinamenti giuridici del mondo 'riconoscono' le religioni monoteiste del Libro.

Le comunità delle religioni non riconosciute si trovano, al contrario, spesso in una zona grigia, che può arrivare sino all'illegalità, e sono spesso esposte all'arbitrio degli organi statali.

In molti Paesi con popolazione a maggioranza musulmana, *ad ex.*, le comunità religiose dell'Ahmadiyya e/o quelle Bahá'í di solito non sono riconosciute, le loro attività sono illegali e penalmente perseguibili.

Il mancato riconoscimento viene utilizzato come argomento per la discriminazione: ciò riguarda soprattutto la situazione dei Bahá'í in Iran, dove si giunge alla persecuzione sistematica, poiché essi sono considerati globalmente 'eretici', e vengono accusati di mettere in pericolo lo Stato.

In Arabia Saudita la pratica d'altre confessioni religiose diverse dall'Islam sunnita è vietata, ragion per cui l'ulteriore questione del riconoscimento o della registrazione non si pone.

Di norma, poi, anche le comunità religiose costituzionalmente riconosciute sottostanno ad un obbligo di registrazione, e talvolta la registrazione stessa costituisce requisito per il riconoscimento legislativo.

Fondamento del riconoscimento amministrativo, e del procedimento per ottenerlo, è di norma la concessione della personalità giuridica per le confessioni religiose richiedenti, la quale può essere necessaria per poter svolgere attività comunitaria; e naturalmente vi sono Stati con *itinera* di registrazione più o meno complicati.

[...]

Un obbligo di registrazione v'è per tutte le confessioni religiose (anche quelle islamiche) in una forma più o meno complicata in Algeria, Egitto (il Ministero degli Interni deve valutare se il gruppo richiedente costituisca un pericolo per l'unità nazionale o per la pace sociale, e viene chiesto un parere al Grande Imam di Al-Azhar ed al Papa copto), Bahrein e Sudan. Anche negli Stati dell'Asia centrale, come Azerbaigian e Bielorussia, la registrazione di norma è obbligatoria per tutte le comunità religiose, per permettere il controllo statale e per il timore di influssi esterni e dell'estremismo islamico.

Le trasgressioni sono punite con pene pecuniarie o con la reclusione. Attività religiose condotte da comunità non registrate costituiscono un reato grave, e sono punite con elevate sanzioni pecuniarie. In Uzbekistan le riunioni dei Testimoni di Geova vengono regolarmente sciolte, a meno che non si svolgano in un centro ufficialmente registrato nella città di Chirchik.

Talvolta i partecipanti sono stati portati in prigione, e dopo il pagamento d'un'elevata multa sono stati rilasciati. La legge sulla libertà religiosa della Federazione Russa prevede che le comunità religiose si registrino come persone giuridiche presso il Ministero della Giustizia, ma l'*iter* di registrazione di nuove organizzazioni religiose, estranee al novero delle confessioni tradizionali russe, dura di norma svariati anni.

Anche in Vietnam ed in Cina popolare v'è, per motivi simili, un obbligo di registrazione per tutte le comunità religiose; in Vietnam, poi, la comunità religiosa dopo la registrazione è sottoposta all'obbligo di presentare regolarmente una relazione, ed il decreto 21 del 2004 e la circolare 92 del 2012 limitano la libertà religiosa garantita dalla Costituzione.

L'utilizzo di concetti giuridici non meglio precisati rende possibile alle Autorità pubbliche di vietare le attività religiose, *ad ex.* per 'propaganda contro lo Stato', oppure per 'celebrazione di rituali superstiziosi'.

Nella Repubblica popolare cinese le comunità religiose debbono obbligatoriamente registrarsi presso l'Amministrazione Statale per gli Affari religiosi, ma i relativi requisiti variano da provincia a provincia.

Fra l'altro, il numero di collaboratori stranieri e le riunioni religiose debbono essere comunicati, ed è obbligatoria un'ispezione annuale. Le moschee, le chiese ed i templi non registrati vengono abbattuti, e parimenti i sacerdoti e gli imam non registrati sono portati in prigione o condannati agli arresti domiciliari.

In entrambi i Paesi i Governi cercano di regolamentare la vita religiosa imponendo alle organizzazioni religiose la supervisione di organi del Partito comunista, mentre le comunità religiose 'clandestine' sono ufficialmente poste sotto sorveglianza.

In Turchia le comunità religiose non musulmane non vengono registrate come persone giuridiche; da ciò derivano difficoltà dal punto di vista del diritto di proprietà, dell'accesso alla giustizia, dell'amministrazione delle risorse economiche, come pure difficoltà per il clero per avere permessi di soggiorno o di lavoro.

La CEDU, in una sentenza del 26 aprile 2016, ha stabilito che gli Aleviti in Turchia, sulla base della classificazione della loro comunità da parte dello Stato come un Ordine sufi, cioè un gruppo religioso nell'ambito dell'Islam sunnita, sono stati danneggiati, giacché lo Stato aveva frainteso la specifica natura religiosa della fede alevita e rifiutava loro i diritti connessi alla registrazione.

In Qatar per le comunità religiose non musulmane (di fatto, quelle cristiane) v'è l'obbligo di registrazione: esse debbono farsi registrare presso il Ministero degli Esteri, per ricevere uno status giuridico: al momento sono registrate la Chiesa cattolica romana, quella anglicana, quella greco-ortodossa, quella siro-ortodossa, quella copta, quella libanese-maronita, quella evangelica filippina e l'Interdenominational Christian Center (di fatto le Chiese del subcontinente indiano).

Le comunità religiose cristiane non registrate possono operare sotto la sorveglianza e la responsabilità d'un gruppo registrato, nelle vesti di suo sottogruppo: ciò vale in particolare per la comunità luterana, che è registrata come sottogruppo degli Anglicani.

Altri gruppi non registrati possono in ogni momento venir disciolti ed i loro membri espulsi; una registrazione di comunità religiose non cristiane è impossibile.

In Angola, poi, la legge del 21 maggio 2004 sulla libertà religiosa prevede elevati requisiti formali per il riconoscimento di comunità religiose come persone giuridiche (il riconoscimento è successivo alla registrazione): dichiarazione giurata dinanzi ad un notaio di almeno 100.000 fedeli maggiorenni con abituale residenza in Angola, ed i firmatari debbono rappresentare almeno i due terzi delle 18 provincie. Le comunità non riconosciute sulla base della legge non possono né praticare il culto in pubblico, né costruire od utilizzare edifici sacri (chiese, moschee, *etc.*).

Anche in molti Stati in cui v'è un sistema di religione riconosciuta altre comunità religiose possono ottenere la personalità giuridica per mezzo della registrazione, e così *ad ex.* agire come associazioni di diritto privato. Questo è il caso dei Bahá'í in India, dove si trova la loro più grande e numerosa comunità, che non ha la veste di confessione religiosa riconosciuta, ma è registrata; ed essi possono praticare il culto.

La Ahmadiyya Muslim Jamaat, invece, sta incontrando problemi anche negli Stati in cui finora la sua attività di culto era possibile come associazione registrata: la sua registrazione in Kazakistan, risalente al 1994, a seguito della promulgazione della nuova legge del 2011 sulla libertà religiosa non è stata rinnovata; nello stesso anno, inoltre, la comunità in Kirghizistan, ove fin dal 2002 era registrata presso il Comitato statale per gli affari religiosi, è stata vietata. Il procedimento con cui tale decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte Suprema non ha avuto successo, sicché l'Ahmadiyya Muslim Jamaat, dal 2014, in Kirghizistan è *de facto* proibita. Ciò non ha finora comunque portato a provvedimenti statali contro di essa, che continua ad operare senza però alcuno *status* giuridico.

In Bulgaria la sua registrazione come comunità religiosa è stata rifiutata, e quella come organizzazione non governativa è stata in un primo tempo concessa, ma dopo appena un anno revocata.

Se gli Stati utilizzano un procedimento di registrazione per limitare i privilegi (*ad ex.* in campo tributario) delle comunità religiose, esse debbono comunque essere trattate allo stesso modo. A Singapore tutte le comunità religiose hanno bisogno d'una registrazione statale e d'un'autorizzazione nell'ambito della legge sulle società; questa legge, allo scopo di preservare l'armonia religiosa della società (The Maintenance of Religious Harmony Act) dà al Governo il diritto di escludere dalle attività politiche i dirigenti e gli aderenti ai gruppi religiosi, ed il Governo è tenuto alla parità di trattamento delle comunità religiose registrate.

In Giordania non sono previste comunità religiose diverse da quelle musulmane o cristiane: la legge sul Consiglio delle comunità religiose cristiane (Council of Christian Denomination Law) rappresenta, dal 2014,

undici comunità religiose cristiane ufficialmente riconosciute in Giordania: quella cattolica romana, la cattolico-melkita, la cattolico-maronita, la greco-ortodossa, l'armeno-ortodossa, la siro-ortodossa, l'anglicana, la luterana, la copta, l'avventista del settimo giorno e l'evangelica. Esse sono riunite nel Council of Church Leaders (CCL), che è consulente del Governo giordano per ogni questione che riguardi i Cristiani giordani.

Le comunità religiose rappresentate nel CCL sono esentate dalle tasse, ma non ricevono nessun contributo statale, a differenze delle comunità musulmane.

Vi sono poi cinque altre confessioni religiose cristiane che in Giordania non sono riconosciute come confessioni religiose, ma sono registrate come 'società': la Free Evangelical Church, i Mormoni, le Assemblies di Dio, i Nazirei, l'Alleanza Missionaria. Il CCL è consulente del Governo giordano anche per le questioni di diritto civile degli appartenenti a queste comunità religiose. I Bahá'í non sono né riconosciuti come confessione religiosa, né registrati come società; di fatto, però, v'è tolleranza verso le loro pratiche religiose individuali, ma sono soggetti a svantaggi nell'ambito del diritto civile e del diritto di famiglia (*ad ex.* per il riconoscimento di matrimonio, per il diritto successorio, *etc.*).

Prassi religiosa e condotta di vita

[...]

In Malesia ed Algeria lo Stato regola la preghiera del venerdì nelle moschee e ne controlla il contenuto; in Giordania e nei Territori palestinesi il contenuto della preghiera del venerdì è sottoposto di norma a controllo preventivo, mentre le omelie domenicali delle Chiese non sono sottoposte a nessun controllo preventivo. Negli Emirati Arabi Uniti ed in Qatar sono le autorità religiose statali a stabilire il contenuto della predica del venerdì per le moschee sunnite, mentre quelle sciite sono considerate come 'private', ed hanno quindi maggior libertà nella predica del venerdì. Anche nelle Repubbliche dell'Asia centrale lo Stato influenza con specifiche disposizioni il contenuto delle prediche del venerdì, come in Azerbaigian ed in Iran.

In Egitto, poi, il Ministero per gli affari islamici e le fondazioni religiose detta i temi ed i punti salienti delle prediche del venerdì, e le controlla, mentre le Chiese cristiane si autogestiscono. In Tunisia è previsto, dal *modus vivendi* del 1964 fra Chiesa cattolica e Stato tunisino, che la Chiesa tenga informato il Governo e gli comunichi i propri nuovi decreti il giorno della loro pubblicazione.

In molti Stati si trova una parziale sorveglianza sistematica delle funzioni religiose nelle chiese e nelle moschee: in Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan nelle moschee c'è la videosorveglianza, e dinanzi ai luoghi di culto più frequentati ci sono poliziotti che annotano le persone che regolarmente vi si recano a pregare, per poi andarle ad interrogare a casa. Nella Corea del Nord le attività religiose pubbliche sono nelle loro totalità competenza statale. In Bielorussia è sottoposta in particolare a stringente sorveglianza da parte della Polizia l'attività della Chiesa cattolica, poiché numerosi suoi fedeli appartengono alla minoranza polacca, sicché la Chiesa viene vista come un possibile strumento di pressione politica.

In diversi Stati, inoltre, le attività religiose delle minoranze religiose sono sottoposte a limitazioni: l'Arabia Saudita riconosce come feste religiose pubbliche solo quelle basate sull'interpretazione statale dell'Islam. Perciò i riti divergenti, fra cui la festa del dies natalis del Profeta Maometto, sono vietate. Festeggiamenti pubblici come in occasione dell'Ashura e di altre festività sciite sono state permesse negli ultimi anni nella regione di Qatif, e vietate in quella di Al-Ahsa; l'uso di altri luoghi religiosi (chiese, templi), peraltro, è generalmente vietato.

In Pakistan, poi, all'Ahmadiyya Muslim Jamaat sono vietate le riunioni religiose (come la festa del sacrificio o la festa alla fine del Ramadan), come pure il pellegrinaggio alla Mecca e la chiamata alla preghiera.

La Malesia conosce molte limitazioni per la pratica religiosa di tutti i gruppi al di fuori dell'interpretazione dominante dell'Islam: ai Cristiani è stato vietato sulla terraferma malese l'uso della parola Allah per indicare Dio nella lingua nazionale malese, come pure avveniva da secoli; lo stesso divieto vale per le espressioni usate per chiesa, preghiera, luogo della preghiera ed altre 34.

In Qatar le comunità cristiane non possono fare nessuna pubblicità agli orari delle messe né usare in pubblico simboli religiosi come le croci, permesse solo all'interno dei luoghi di culto. La pratica religiosa comunitaria delle comunità cristiane registrate è circoscritta nel c.d. 'complesso religioso' nella periferia sudorientale di Doha. In Bielorussia la prassi autorizzativa per la celebrazione di festività religiose in luogo pubblico, come pure per l'acquisto o l'affitto dei relativi spazi è estremamente restrittiva.

Per ciò che riguarda i giorni festivi e di riposo settimanale, nella maggior parte dei Paesi a maggioranza musulmana sono previste solo le feste musulmane, in quelli a maggioranza cristiana solo quelle cristiane. Ciò riguarda soprattutto il giorno di riposo settimanale (venerdì/domenica), ma anche i giorni festivi nel corso dell'anno (Natale, Pasqua, fine del Ramadan, Pellegrinaggio, *etc.*).

I Paesi multireligiosi sono di fatto inclusivi: in India, nonostante la

maggioranza della popolazione sia induista (80%), sono riconosciuti anche i giorni festivi islamici (relativi al 14% della popolazione) e quelli cristiani (2,3%), come pure, a livello regionale, quelli di altre minoranze (Buddhisti, Sikh, Giainisti, *etc.*); il Natale è un giorno di riposo in tutto il Paese, benché non sia un giorno festivo ufficiale (in India solo ricorrenze secolari, come il giorno dell'Indipendenza, sono giorni festivi ufficiali a livello nazionale).

Nei Paesi a maggioranza cristiana vi sono crescenti cambiamenti: in Canada gli Ebrei, i Musulmani e gli appartenenti ad altre religioni possono astenersi dal lavoro nei giorni festivi per la propria religione.

La Norvegia ha introdotto per i fedeli di religioni non cristiane disposizioni ampie: essi possono astenersi dal lavoro nelle feste della loro religione ed anche nei due giorni successivi.

In Germania il GG prevede una garanzia costituzionale sulla festività della domenica e dei giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

La regolazione dei giorni festivi spetta ai Länder, fra i quali molti equiparano i giorni festivi islamici ed ebrei a quei giorni festivi cristiani che non siano previsti per legge. Ciò, di norma, significa che gli scolari ed i lavoratori possono fare vacanza (ma non c'è un automatismo come nei casi dei giorni festivi riconosciuti per legge).

Al riguardo, la Conferenza Islamica tedesca ha chiesto, relativamente alle vacanze scolastiche, che per gli scolari musulmani le festività islamiche più importanti, come la festa del Sacrificio o la fine del Ramadan, vengano inseriti fra i giorni di vacanza costituzionalmente previsti.

Tanto nelle società religiosamente omogenee quanto in quelle eterogenee ci sono continue discussioni sui simboli religiosi indossati (come il velo ed il velo integrale, la kippà, il turbante) o portati addosso (la croce, il kirpan).

Al riguardo vi sono tanto disposizioni che li ammettono quanto disposizioni che li vietano, riguardanti soprattutto le donne: Francia e Belgio hanno vietato il burqa in pubblico, ed in caso di violazioni il Belgio prevede sanzioni da 137,5 euro a 7 giorni di reclusione. In Svizzera vi sono disposizioni diverse a livello cantonale (la Costituzione del Canton Ticino vieta il volto coperto in pubblico, cosa che soprattutto è rivolta al velo integrale delle donne).

Divieti sull'abbigliamento vi sono anche in Russia, dove il velo islamico è permesso in Cecenia e nel Tatarstan, mentre è vietato nella Mordwinia, a Stavropol ed in Uzbekistan: qui, ex art. 14 della legge sulla libertà religiosa, non è permesso indossare abbigliamento religiosamente connotato al di fuori di edifici religiosi (fanno eccezione i ministri di culto registrati delle confessioni religiose riconosciute).

In Cina, nella Regione autonoma dello Xinjiang, c'è un 'progetto bellezza' che raccomanda alle donne di non indossare il velo, e le donne devono togliersi il velo e gli uomini non possano avere una barba lunga se vogliono poter accedere agli uffici pubblici.

In Germania l'osservanza d'una regola d'abbigliamento religiosamente fondata come quella d'indossare il velo per le donne islamiche, quale espressione della fede musulmana, rientra nella protezione della libertà religiosa, ex art. 4 commi 1 e 2 GG. Al contempo, lo Stato ex art. 4 GG è tenuto alla neutralità religiosa.

La libertà religiosa implica anche che non esista nessun diritto nello spazio pubblico a venir risparmiati dalla vista di simboli religiosi presenti nell'ambiente.

Il § 2 dell'AGG vieta discriminazioni su base religiosa nelle assunzioni e nel lavoro; eccezioni possono essere possibili sulla base del diritto d'autoregolamentazione delle confessioni religiose e delle loro istituzioni, ex § 9 AGG. Secondo la giurisprudenza lavorista è possibile, in casi eccezionali, tenendo conto degli interessi delle persone interessate, vietare il velo islamico sul luogo di lavoro, *ad ex.* se questo, come espressione della fede islamica, fosse in antitetico contrasto con la missione evangelizzatrice d'un datore di lavoro ecclesiastico.

[...]

In Arabia Saudita è vietato indossare in modo visibile simboli religiosi non islamici, in Cina i funzionari di partito, i dipendenti pubblici, i docenti e gli scolari non possono indossare nessun simbolo religioso, secondo norme che variano di provincia in provincia.

[...]

In altri Paesi vi sono norme sull'abbigliamento religiosamente motivato: esse possono anche violare la libertà religiosa, se impongono alle persone comportamenti contrari alle loro convinzioni religiose.

Così in Iran ed in Arabia Saudita le donne, senza eccezione, debbono seguire le norme islamiche sull'abbigliamento e sui rapporti sociali; in Indonesia a livello centrale non vi sono obblighi o divieti relativamente all'abbigliamento religioso, ma a livello regionale (soprattutto nella provincia autonoma di Aceh, che s'è uniformata al diritto penale islamico) esistono disposizioni al riguardo.

In Malesia, poi, in alcuni uffici pubblici le impiegate e le utenti (anche non musulmane) sono obbligate a rispettare le disposizioni islamiche sull'abbigliamento (gonne lunghe, velo). Ciò avviene con particolare rigore negli Stati federali del Kelantan, Kedah e Terengganu, che hanno anche norme sull'abbigliamento per tutti i giorni, anche se finora non sono state

applicate. In Sudan la Public Order Police, talvolta più rigorosamente, talvolta meno, vigila sull'abbigliamento femminile, e negli ultimi tempi si è avuto il caso d'una ragazza cristiana denunciata per 'abbigliamento immorale'.

In Nigeria lo Stato federale Kano nel maggio 2007 introdusse l'obbligo dell'abbigliamento islamico a scuola per tutte le scolare e gli scolari, anche se appartenenti alla minoranza cristiana.

In Somalia la questione dell'abbigliamento, in particolare per le donne, non è regolata per legge, ma sottostà a norme sociali che cambiano da città a città.

[...]

Molti Stati prescrivono un gradimento statale per il personale religioso [...] In Iran i seminari islamici sono stati in parte statalizzati, una legge del 2010 prescrive che il clero sciita si uniformi al principio della 'Velayat-e Faghih', che attribuisce la suprema autorità politica alla Guida della Rivoluzione. Un Consiglio supremo per i seminari ha assunto, dal 1995, la supervisione su quelli religiosi, ed è formato da personale religioso nominato dalla Guida della Rivoluzione. In Tunisia, inoltre, solo gli imam nominati dallo Stato possono guidare la preghiera e tenere la predica del venerdì nelle moschee registrate. In Egitto, il Ministero per le fondazioni religiose interviene sulle comunità religiose sunnite: per poter predicare, poi, gli imam debbono aver studiato all'Università di al-Azhar, ed il Ministero controlla le questioni religiose, la formazione islamica per i giovani ed i convertiti e la costruzione delle moschee.

In Vietnam i religiosi di norma possono venir scelti dalle comunità religiose senza *placet* delle Autorità, tuttavia i nomi debbono essere loro comunicati.

Essi debbono avere la cittadinanza vietnamita, essere di specchiata condotta e morale, e amare l'unità nazionale. Nel diritto all'autogoverno del Tibet, il Governo cinese interviene dichiarando la scelta del Dalai Lama e degli altri Tulkus come questioni politiche, e quindi pregiudica un caposaldo del Buddismo tibetano.

Anche il diritto a stampare od utilizzare testi o pubblicazioni in molti Paesi è sottoposto a limitazioni. In quasi tutto lo spazio ex-sovietico, *ad ex.*, la stampa e l'importazione di pubblicazioni religiose necessitano del *placet* da parte della autorità competenti, *placet* che di norma viene concesso solo ai gruppi registrati; le comunità religiose piccole, in particolare, come i Testimoni di Geova, incontrano molto spesso grosse difficoltà nell'importare pubblicazioni religiose.

In Russia, *ad ex.*, le Bibbie e gli altri testi dei Testimoni di Geova vengono sequestrati con l'accusa di fare propaganda per l'estremismo, ed i loro siti sono stati inseriti nelle liste dei siti estremisti, e quindi proibiti.

A Cuba l'importazione di testi religiosi abbisogna dell'autorizzazione governativa, da cui è, invece, esente la stampa in loco.

In Pakistan sono proibite le pubblicazioni che criticano l'Islam, i suoi Profeti o altre religioni, e la vendita dei testi della Ahmadiyya Muslim Jamaat è vietata. In Egitto il Governo regola la pubblicazione, l'importazione e la diffusione di tutti i libri e materiali religiosi, ma ammette per uso personale o comunitario l'importazione delle Scritture e di oggetti religiosi. In Arabia Saudita è vietata l'introduzione di testi religiosi non islamici, compresi i testi religiosi riconosciuti, come la Bibbia.

Istruzione religiosa

[...]

In Malesia i corsi di religione a scuola sono vietati a tutte le religioni eccetto che all'Islam, a Cipro è obbligatorio il corso di religione greco-ortodossa nelle scuole statali elementari e secondarie.

I bambini non ortodossi possono, dietro richiesta dei loro genitori, venir esentati da questi corsi, mentre i bambini ortodossi non hanno quest'opzione.

Similmente in Turchia, dove Cristiani ed Ebrei possono venir esonerati dai corsi di religione, mentre i Musulmani vi sono tenuti, ed in questi corsi viene esposta solo la dottrina dominante della maggioranza sunnita.

In Iran gli scolari appartenenti alle minoranze religiose riconosciute possono assolvere all'obbligo delle lezioni di religione presso una scuola privata della propria confessione, i cui programmi e libri di testo siano comunque stati approvati dal Ministero per l'Educazione. In Afghanistan sono previste nelle scuole solo lezioni di religione islamica, ma i bambini non musulmani non sono obbligati a parteciparvi [...]

In Georgia, nonostante una legge sulla laicità dell'istruzione, si hanno icone e preghiere nelle classi, e lezioni di trasmissione dei 'valori georgiano-ortodossi' da parte dei docenti, e giunge notizia anche di conversioni forzate.

In Grecia, poi, una preghiera il lunedì mattina è obbligatoria per tutti gli scolari.

In Pakistan sono ancora in circolazione libri di testo con espressioni denigratorie verso le minoranze religiose e le altre correnti dell'Islam.

[...]

Costruzione e manutenzione degli edifici religiosi

[...]

Un mezzo spesso utilizzato per limitare la libertà religiosa è il rifiuto od il rinvio continuo dei permessi edilizi (per la costruzione d'edifici nuovi, o per opere di manutenzione). Spesso non si può stabilire con precisione se queste dilazioni dei permessi abbiano (solo) una motivazione religiosa, oppure se siano dovute a strutture corrotte, o ad entrambe le cose.

Così in Sudan negli ultimi anni vi sono stati molti casi di richieste per confiscare edifici di culto o per farli radere al suolo (da ultima, una chiesa evangelico-luterana, in Omdurman, nell'ottobre 2015). La costruzione di nuove chiese – dal punto di vista ufficiale del Governo – non è più necessaria dopo la separazione del Sud (in larghissima parte cristiano).

In Egitto il diritto di costruire nuove chiese è, per la prima volta, garantito dalla Costituzione del 2014, ma ha bisogno d'una legge d'attuazione, ancora mancante. Ciò potrebbe migliorare la situazione giuridica dei Copti ed appianare una serie di conflitti, in parte violenti, fra Cristiani e Musulmani.

L'attuale prassi per l'autorizzazione di nuove chiese risale ad un decreto del 1856 (periodo ottomano), sulla base del quale per la costruzione d'una chiesa è necessario un decreto del Presidente, ma al momento è prassi costante rinviare per anni quest'autorizzazione.

Essa è necessaria anche in Myanmar per la costruzione di edifici di culto, ma i templi buddhisti l'ottengono rapidamente, mentre per chiese e moschee vanno a rilento, e le organizzazioni cristiane straniere non possono, come peraltro tutti gli stranieri in generale, acquistare proprietà fondiarie a proprio nome.

In Indonesia la costruzione di edifici di culto ha bisogno d'un'autorizzazione statale, che, secondo un decreto del 2006, può venir concessa solo se la richiesta è stata approvata da almeno 60 abitanti locali appartenenti ad un'altra religione, ed ha avuto il *placet* del locale Forum per l'armonia interreligiosa.

Nella prassi, costruzione ed utilizzo di edifici di culto sono il più frequente pretesto (anche se spesso non la ragione che sta alla base) per conflitti locali religiosamente motivati.

I casi di conflitto vanno da dimostrazioni dei gruppi radicali contro gli edifici di culto ritenuti illegali, fino alla dilazione estrema da parte delle autorità locali dei permessi per la loro costruzione e manutenzione.

In Malesia sono stati distrutti antichi santuari indù e luoghi di culto cristiani col pretesto (non sempre dimostrabile) che fossero stati costruiti senza autorizzazione. Nello Stato federale di Johor una sala di preghiera islamica è stata distrutta per ordine del sultano, con la motivazione che

fosse stata profanata dalla meditazione dei Buddhisti.

Con eccezione delle moschee promosse dallo Stato, poi, i permessi per costruire luoghi di culto vengono ritardati e poi alla fine di regola non concessi. Il Governo cinese finanzia la costruzione e la manutenzione di luoghi di culto con larghezza di risorse, *ad ex.* anche templi della minoranza tibetana nella Regione autonoma del Tibet e nelle provincie di confine, però frappone ostacoli amministrativi a costruzioni nuove o ad ampliamenti, e le moschee, chiese e templi non registrati vengono distrutti.

Il numero di monaci e monache buddhisti che possono partecipare alle cerimonie religiose è limitato, e sono sorvegliati.

I luoghi di pellegrinaggio vengono chiusi, attività natalizie vietate negli asili e nelle scuole elementari, i pellegrinaggi alla Mecca rigorosamente controllati.

In Turchia i Cemevi, luoghi di culto e di riunione degli Aleviti, fino ad una sentenza del 2015 non erano riconosciuti come luoghi di culto.

Gli Aleviti incontrano regolarmente difficoltà nell'apertura di nuovi Cemevi. L'Ufficio per le questioni religiose (Diyanet) ha comunicato che solo le moschee vengono riconosciute come luoghi di culto islamici.

[...]

In Arabia Saudita la creazione di moschee sciite ha incontrato, in passato, difficoltà in alcune provincie, giacché la normativa sulle autorizzazioni ed i divieti è su base regionale, e non è omogenea.

Il culto pubblico di religioni diverse dall'Islam è vietato in Arabia Saudita, e quindi non v'è la costruzione dei relativi luoghi di culto. Negli Emirati Arabi possono venir chieste alle autorità i terreni per edifici di culto: la comunità tedesca evangelica (senza edifici propri) si è potuta cercare il luogo per le funzioni religiose (la chiesa anglicana), e lo ha dovuto comunicare alle Autorità di Dubai. Le autorità nei singoli casi possono concedere terreni per la costruzione d'edifici di culto anche per religioni non monoteiste, da ultimo per gli Indù nel 2015.

I terreni, comunque, rimangono di proprietà dello Stato. Ci sono più di 35 chiese cristiane (anglicane, cattoliche, copte, mormoni), due templi induisti ed un tempio sikh.

Le chiese, per legge, non potrebbero avere né campanile né croci all'esterno, tuttavia questa norma non è sempre applicata con rigore, e vi sono chiese con piccole torri a fianco e con croci astratte.

In Georgia la costruzione d'una Sala del Regno per i Testimoni di Geova, già autorizzata, è stata vietata a seguito di proteste della Chiesa georgiano-ortodossa, mentre l'autorizzazione per la costruzione d'una chiesa romano-cattolica viene da lungo tempo rinviata.

Problematica è anche la questione della restituzione degli edifici religiosi di proprietà statale o della Chiesa georgiano-ortodossa. Secondo le Organizzazioni non governative e le minoranze religiose, il processo viene rallentato, spesso in maniera non trasparente, dalla Chiesa georgiano-ortodossa.

Il Convegno sul tema “Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione”, di cui si pubblicano gli Atti, si è svolto presso il Senato della Repubblica, e con il suo Patrocinio, il 5 maggio 2016, ed ha avuto come promotori Giuliano Amato e Carlo Cardia, e come struttura organizzatrice il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre. Il Convegno ha fatto registrare un consenso molto ampio tra le numerose personalità istituzionali, che hanno preso parte in diverso modo all’iniziativa. Oltre alla presenza ufficiale del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e del Vicario Generale di Sua Santità Card. Agostino Vallini, hanno partecipato con relazioni e interventi alla Tavola Rotonda, il Presidente del Senato Pietro Grasso, il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, il Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, il Prof. Alberto Melloni, Direttore del Centro di Studi religiosi di Bologna, il Presidente emerito della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro. Ha concluso il Convegno il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano. Erano presenti, inoltre, numerose rappresentanze delle Confessioni religiose riconosciute in Italia, alcune delle quali hanno stipulato l’Intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, e che avevano partecipato nel 2006-2007 all’iter formativo della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, promossa dal Ministro dell’Interno Giuliano Amato. Gli Atti del Convegno, pubblicati nella loro integrità, sono seguiti da una Appendice documentaria, che comprende i più importanti Rapporti di studio e di analisi sulle violazioni della libertà religiosa in diverse parti del mondo, e i cui contenuti sono stati spesso alla base delle relazioni e degli interventi del Convegno. Anche a seguito del Convegno, presso la Cattedra di Diritto ecclesiastico di Roma Tre è stato attivato il Centro per la Libertà Religiosa (CELIR), con un suo sito permanente, per promuovere iniziative e incontri per lo studio e la promozione dei diritti umani.